



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ
E LA BORSA

Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

2018 - 2020


Sommario

- Il contesto di riferimento
- Gli obiettivi del piano
- Definizione del processo di adozione del PTPCT e i ruoli
- Analisi e valutazione del rischio in Consob
- Le misure per la riduzione del rischio e la loro attuazione
- Le azioni di miglioramento

Il contesto esterno di riferimento

- La CONSOB è l'autorità amministrativa **indipendente** preposta alla tutela del pubblico risparmio nel settore del mercato finanziario, a salvaguardia di valori costituzionalmente protetti (artt. 41 e 47, comma 1, Cost.): gli obiettivi della sua attività, codificati nel TUF, sono la salvaguardia della **fiducia** nel sistema finanziario, la tutela degli **investitori**, il **buon funzionamento** e la **competitività** del sistema finanziario, l'**efficienza** e la **trasparenza** del mercato del controllo societario e del mercato del controllo dei capitali.
- Il contesto esterno di riferimento è rappresentato da:
 - soggetti con i quali interagisce per lo svolgimento dell'attività di vigilanza quali imprese di investimento, società quotate, operatori del mercato;
 - associazioni di categoria dei soggetti vigilati;
 - investitori/risparmiatori;
 - altre Autorità di vigilanza del settore nazionali ed internazionali e altri soggetti pubblici (magistratura, Guardia di Finanza).

Il contesto interno di riferimento



Obiettivi del Piano

- Il PTPC della Consob intende rafforzare e diffondere la cultura della legalità e, in linea con i fini istituzionali, perseguire comportamenti improntati alla correttezza ed alla trasparenza dell'azione amministrativa, mediante il perseguimento di tre macro-obiettivi:
 - 1) ridurre le opportunità che si manifestino rischi di corruzione;
 - 2) aumentare la capacità di intercettare casi di corruzione;
 - 3) creare un contesto sfavorevole al fenomeno corruttivo, in quanto ispirato ai principi dell'etica, dell'integrità e della trasparenza.

Definizione del processo di adozione del PTPCT e i ruoli

- La strategia di prevenzione della corruzione in Consob, coerentemente con quanto definito nell'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e tenuto conto del peculiare contesto organizzativo, prevede **sinergie e collaborazione** tra una pluralità di soggetti.
- La **Commissione** quale “autorità di indirizzo politico-amministrativo” per le finalità di cui alla legge n. 190/2012:
 - nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT);
 - adotta, su proposta del RPCT, il PTPC ;
 - adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Definizione del processo di adozione del PTPCT e i ruoli

- **Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, individuato dalla Commissione nella persona del Segretario Generale, dott. Guido STAZI (delibera n.19816 del dicembre 2016):
 - propone l'adozione del PTPC alla Commissione;
 - verifica l'efficace attuazione del PTPC e propone eventuali modifiche;
 - svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Istituto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
 - controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.
- Dal 1 gennaio 2018 e fino al 28 febbraio 2018 , il **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** individuato dalla Commissione è la Responsabile dell'Ufficio Controllo Interno, dott.ssa Marina CICCHETTI (delibera n. 20253 del 28 dicembre 2017).

Definizione del processo di adozione del PTPCT e i ruoli

- Il **Gruppo di Supporto** assicura un adeguato supporto tecnico al RPCT e favorisce il più ampio coinvolgimento delle strutture interne nella fase attuativa del PTPC.
- I **referenti**, individuati nel PTPC e corrispondenti a un dirigente/funzionario assegnato all'unità organizzativa (Divisione, Ufficio non coordinato), svolgono attività informativa nei confronti del RPCT sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione e supportano il Responsabile nel costante monitoraggio sull'attività svolta ai fini dell'attuazione del PTPC.

Definizione del processo di adozione del PTPCT e i ruoli

- I **responsabili della pubblicazione**, nuova figura soggettiva introdotta dal d.lgs. n. 97/2016, individuano le informazioni oggetto di pubblicazione, le trasmettono all'unità deputata alla effettiva pubblicazione *on line* e monitorano l'avvenuta pubblicazione.
- I **dirigenti**, vale a dire i responsabili di unità organizzativa (Divisione, Ufficio non coordinato), svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dei referenti, partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza delle disposizioni disciplinanti il personale della Consob, osservano le misure contenute nel PTPC e concorrono a controllare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Definizione del processo di adozione del PTPCT e i ruoli

- I **dipendenti** partecipano al processo di gestione del rischio, con particolare riferimento al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché alla definizione delle misure di prevenzione, osservano le misure contenute nel PTPC e segnalano situazioni di possibile illecito al proprio dirigente e i casi di personale conflitto di interessi.
- I **consulenti e collaboratori** a qualsiasi titolo osservano le misure contenute nel PTPC, conformano il proprio comportamento alle disposizioni disciplinanti il personale della Consob e segnalano situazioni di illecito.
- Il **Responsabile per l'Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.)** è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del d.l. 179/12 convertito, con modificazioni, dalla l. 221/12. Il ruolo di R.A.S.A., in forza di apposito atto di nomina della Consob, è ricoperto dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Contratti di Roma.

Analisi e valutazione del rischio in Consob

- La redazione del PTPC, secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, si ispira ai **principi di *risk management*** per individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui l'Amministrazione è potenzialmente esposta e per individuare misure di correzione e prevenzione dedicate e adeguate al proprio contesto operativo.
- Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere mirato:
 - all'**individuazione degli eventi rischiosi**, il cui verificarsi incide sulle attività, generando conseguenze di varia natura;
 - all'identificazione del **grado di esposizione** al rischio corruttivo.

Analisi e valutazione del rischio in Consob

- Le fasi del processo di gestione del rischio sono:
 - 1) **analisi** del contesto esterno ed interno;
 - 2) **identificazione degli eventi rischiosi** che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività;
 - 3) **analisi e valutazione del rischio**, prendendo in considerazione una pluralità di variabili connesse alla probabilità e all'impatto di accadimento degli eventi rischiosi individuati;
 - 4) **valutazione del rischio** cui è esposta l'organizzazione in termini di accettabilità;
 - 5) **identificazione** delle modalità più opportune di **trattamento del rischio** valutato come inaccettabile.

Analisi e valutazione del rischio in Consob

- La prima fase del processo di gestione del rischio è quella della **mappatura dei processi**.
- Per mappare i processi occorre individuare e rappresentare, per ciascun processo identificato, le sue componenti, ovvero gli **input**, gli **output**, le **unità organizzative coinvolte** e le **principali fasi** delle quali si compone.
- Si è ritenuto di concentrare l'attività - seguendo un percorso incrementale, come suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione - partendo da aree e processi considerati più rilevanti dalla legge n. 190/2012, nell'ottica di ampliare progressivamente il perimetro di analisi e di intervento a tutti i processi dell'Istituto.

Analisi e valutazione del rischio in Consob

- Sono stati individuati e analizzati un totale di 200 processi (cfr. Allegato 1 - Mappatura dei processi e valutazione dei rischi):
 - **nessun** processo risulta classificabile come a rischio “**critico**”;
 - solo **8** processi risultano classificati a rischio “**rilevante**” questi riguardano l’area delle **attività di vigilanza** (7 processi: Approvazione dei prospetti e vigilanza sull’offerta/ quotazione di strumenti finanziari comunitari, Determinazione del corrispettivo dell’obbligo/diritto di acquisto in caso di OPA/OPS, Riduzione /aumento del prezzo dell’OPA obbligatoria, Vigilanza sull’offerta/quotazione di OICR aperti armonizzati, Vigilanza sulla completezza e correttezza dell’informazione fornita al pubblico da emittenti titoli quotati o diffusi e sulla corretta applicazione delle norme contabili, Vigilanza sull’attività degli intermediari, Vigilanza sull’operato dei revisori) e l’area delle **attività strumentali** (1 processo: Gestione degli avanzamenti);
 - **73** processi risultano a rischio “**marginale**”;
 - **110** processi risultano a rischio “**trascurabile**”;
 - **8** risultano **non classificabili** in quanto riferiti ad attività ancora da attivare (vigilanza sull’operato dell’APF) o non più svolte (gestione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato).

Analisi e valutazione del rischio in Consob

La metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi dei 200 processi mappati è così articolata:

- utilizzo di un approccio prudenziale per la valutazione del rischio;
- impiego di una procedura di aggregazione dei dati di tipo compensativo (media aritmetica);
- aggregazione dei dati in due indici, uno di probabilità e uno di impatto;
- valutazione del grado di esposizione al rischio di ogni processo attraverso la combinazione dei valori di impatto e probabilità calcolati sulla base del criterio del «valore medio».

Analisi e valutazione del rischio in Consob

Rating globale		Combinazioni Valutazioni finali IMPATTO - PROBABILITA'				
Giudizio	Valore	Probabilità		Impatto		Rischio
Critico	IV	Alto	5	Alto	5	25
		Alto	5	Medio	4	20
		Alto	4	Alto	5	20
		Alto	4	Alto	4	16
		Alto	5	Medio	3	15
		Medio	3	Alto	5	15
Rilevante	III	Alto	4	Medio	3	12
		Medio	3	Alto	4	12
		Alto	5	Basso	2	10
		Basso	2	Alto	5	10
		Medio	3	Medio	3	9
		Basso	2	Alto	4	8
Marginale	II	Alto	4	Basso	2	8
		Medio	3	Basso	2	6
		Basso	2	Medio	3	6
		Basso	1	Alto	5	5
		Alto	5	Basso	1	5
		Basso	2	Basso	2	4
Trascurabile	I	Basso	1	Alto	4	4
		Alto	4	Basso	1	4
		Basso	1	Medio	3	3
		Medio	3	Basso	1	3
		Basso	2	Basso	1	2
		Basso	1	Basso	2	2
		Basso	1	Basso	1	1

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

- Ai fini della prevenzione della corruzione devono essere poste in essere **azioni concrete** nell'ambito di quei processi risultati maggiormente esposti al rischio corruttivo.
- Tali azioni, come disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione, devono sostanziarsi nell'**implementazione di misure di prevenzione** da individuare sulla base degli eventi rischiosi che potenzialmente possono riguardare le varie fasi dei processi dell'Istituto.
- A partire dall'analisi condotta su ciascun processo è stato possibile individuare le misure di prevenzione **idonee a rappresentare un presidio nei confronti del rischio individuato** (Allegato 2 - Mappatura dei processi, degli eventi rischiosi e delle misure di prevenzione).

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Trasparenza

- Nel corso del 2017 è stata data attuazione al nuovo regime degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 97/2016.
- Di conseguenza, è stata rinnovata ed aggiornata la sezione del sito «Autorità Trasparente», onde renderla conforme agli schemi forniti dall'ANAC con le linee guida adottate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 e relativi allegati (cfr. allegato 3).
- In applicazione del suddetto decreto gli obblighi di pubblicazione già previsti con riferimento ai componenti degli organi di indirizzo politico (i componenti del Collegio della Consob) sono stati estesi anche ai «*titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e [ai, ndr] titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione*» (art. 14, co. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013).

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Trasparenza

- Per effetto della nuova normativa, alle informazioni già pubblicate in ordine ai dirigenti (estremi dell'atto di nomina, *curriculum vitae* e compensi complessivamente percepiti) si aggiungono le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale del titolare e dei parenti entro il secondo grado (ove questi prestino il consenso), rilasciate secondo lo schema predisposto dall'ANAC con la determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017, e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, con opportuni oscuramenti dei c.d. dati sensibili.
- L'ANAC, in considerazione di controversie giudiziarie in merito all'applicazione del novellato art. 14 nei confronti di tutti i dirigenti pubblici è intervenuta con determinazione n. 382 del 12 aprile 2017, sospendendo l'efficacia delle "Linee Guida" del 15 marzo 2017, «*limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d.lgs n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore*».

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Trasparenza

- La suindicata sospensione non ha fatto venir meno gli altri obblighi di pubblicazione di cui allo stesso art. 14, d.lgs. n. 33/2013, co. 1 e co. 1-ter: pertanto, la Consob ha continuato a pubblicare con riguardo ai dirigenti i seguenti dati:
- atto di nomina (o di conferimento dell'incarico), con l'indicazione dell'eventuale durata dell'incarico (art. 14, co. 1, lett. a);
- *curriculum vitae* (art. 14, co. 1, let. b);
- altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (art. 14, co. 1, lettere d-e; art. 14, co. 1-ter);
- emolumenti complessivamente percepiti nell'anno 2016 (art. 14, co. 1-ter).

Si è in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter, d.lgs. 33/2013, nella parte in cui estende a tutti i dirigenti pubblici gli obblighi pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali previsti per i titolari di incarichi politici dal co. 1, lett. c) ed f).

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Registro degli accessi

Il registro deve contenere l'elenco delle richieste e il relativo esito, essere pubblico e perseguire una pluralità di scopi:

- semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;
- favorire l'armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili;
- agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate;
- monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Registro degli accessi

- In attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013, l'ANAC ha emanato le «*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*» (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) prevedendo che le amministrazioni istituiscano il registro e adottino soluzioni organizzative al fine di assicurare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
- Il d.lgs. n. 97/2016 ha introdotto l'istituto **dell'accesso civico «generalizzato»** che attribuisce a «*chiunque*» il «*diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis*» (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Registro degli accessi

La Consob nel 2017 ha predisposto il registro degli accessi , contenente le richieste relative alle tre tipologie di accesso:

- accesso *ex lege* n. 241/1990 («**accesso procedimentale**» o «accesso documentale»);
- accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, «**accesso civico**»;
- accesso ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 «**accesso civico generalizzato**»;

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Registro degli accessi

- Nel registro predisposto dall'Istituto sono indicati:
 - il numero del procedimento di accesso;
 - l'oggetto della richiesta;
 - la data della richiesta;
 - l'unità organizzativa competente;
 - l'esito: accoglimento (accesso consentito); rifiuto parziale; rifiuto totale;
 - la data della decisione.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

- La disciplina del *cooling off* dei dirigenti della Consob e della Banca d'Italia è contenuta nell'art. 29-bis, l. n. 262/2005, che prevede espressamente solo per i dirigenti della Banca un dpcm attuativo;
- La sopravvenuta disposizione di cui all' art. 1, co. 40, legge 28 dicembre 2015 n. 208 (in tema di componenti dell'organismo vigilanza e tenuta albo unico consulenti finanziari di cui all'art. 31 TUF) sembra richiedere anche per i dirigenti Consob l'adozione di un dpcm attuativo in tema di svolgimento di attività successiva, al momento, non ancora emanato;
- Il codice etico dei componenti della Commissione e quello del personale dell'Istituto già prevedono una disposizione in tema di *cooling off*, per un periodo di un anno.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Impatto della Riforma delle carriere

- L'art. 2 del D.L. n. 95/1974 prevede, come noto, che *«il trattamento giuridico ed economico (...) e l'ordinamento delle carriere»* per il personale d'Istituto *«sono stabiliti»* da apposito regolamento *«in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione»*.
- Nel 2016 la Banca d'Italia è pervenuta alla definizione di una *«riforma delle carriere»* sostanziata, sotto il profilo normativo, in appositi articolati modificativi del trattamento e dell'ordinamento delle carriere del personale.
- Il 2017 è stato caratterizzato dai lavori, tuttora in corso, preordinati al recepimento della suddetta riforma.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

- L'impostazione a cui si ispira la riforma di Banca d'Italia si pone in linea con i più recenti interventi normativi in materia di disciplina del comparto pubblico, favorendo una maggiore **responsabilizzazione della dirigenza**, anche nell'ambito di un processo di decentramento della gestione delle risorse umane, nonché un **maggior coinvolgimento di ciascuna risorsa** nel proprio sviluppo professionale.
- L'adozione e l'attuazione della riforma in Consob permetteranno di implementare alcune misure di prevenzione del rischio corruttivo (rotazione del personale e temporaneità degli incarichi) e di aggiornare altre misure già esistenti (codice di condotta, procedura per il conferimento degli incarichi e conflitti di interesse), delle quali si dà conto nelle *slides* successive.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Rotazione del personale

- L'impianto regolamentare varato in Banca d'Italia, grazie al forte *focus* sulle competenze del personale, non solo consente di pervenire a modalità gestionali in grado di facilitare l'attuazione della rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione, ma determina una sistematica rotazione del personale per tutti gli incarichi di responsabilità.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Temporaneità degli incarichi

- I ruoli di responsabilità organizzativa assumeranno carattere temporaneo e verranno assegnati in seguito alla pubblicazione di una *vacancy* e dello svolgimento di un preciso procedimento selettivo. Un analogo sistema è previsto per l'assegnazione delle altre posizioni (cui non corrisponde l'assunzione di responsabilità organizzative). È infatti previsto un sistema di *job posting* a cui si dà avvio con la pubblicazione del profilo professionale ricercato, seguita da una selezione delle candidature da parte della Struttura.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Il codice di comportamento

- La legge istitutiva della Consob prescrive, per i componenti della Commissione, l'incompatibilità, pena la decadenza dall'ufficio. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998, tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio;
- Nel 2010 la Commissione ha, inoltre, adottato, con delibera n. 17444 del 4 agosto 2010 il «*Codice Etico per i Componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*» che definisce direttive di comportamento e stabilisce regole deontologiche per i componenti del Collegio.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Il codice di comportamento

- Il personale in servizio presso la Consob (pure vincolato, come già ricordato, dalla legge istitutiva al rispetto di stringenti vincoli di incompatibilità) è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio *ex* art. 4, co. 12, del d.lgs. n. 58/1998, che estende il suddetto obbligo ai consulenti ed agli esperti di cui la Consob si avvale;
- La legge prescrive che i dipendenti che svolgono funzioni di vigilanza riferiscano esclusivamente alla Commissione le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato (art. 4, comma 11, d.lgs. n. 58/1998);
- La disciplina legislativa prevista per il personale della Consob, utile a fornire presidio anche ai fini della prevenzione della corruzione, è integrata dalle norme del Regolamento del Personale (artt. 19-20 della Parte I e 20-21 della Parte II) e dal Codice Etico per il Personale della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 17832 del 22 giugno 2011.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Il codice di comportamento

- Il quadro è completato da disposizioni procedurali interne che disciplinano altri aspetti rilevanti in termini di prevenzione di fenomeni di corruzione.
- Vi è una sostanziale rispondenza delle norme disciplinanti obblighi e divieti per il personale della Consob con quelle dettate in termini generali dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici le cui disposizioni *«costituiscono principi di comportamento [...]»* applicabili *«in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti»* (art. 2, co. 2).
- A seguito della riforma delle carriere la Banca d'Italia ha adottato un nuovo codice di comportamento che dovrà essere recepito dalla Consob.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Astensione in caso di conflitto di interessi

Come noto, la legge istitutiva prevede specifiche incompatibilità per i Componenti del Collegio, cui si aggiungono le previsioni relative alle ipotesi di astensione in caso di conflitto di interessi, anche apparente, contenute nel Codice Etico.

- Con riferimento ai dipendenti alle disposizioni della legge istitutiva e del Regolamento del Personale, che contengono, tra l'altro, norme sul conflitto di interessi si aggiungono quelle del Codice Etico e, ancora più analiticamente, le regole inserite nella recente «*Procedura di segnalazione di situazioni di conflitto di interessi*», adottata con Ordine di servizio 24/2014, con cui sono state specificamente disciplinate le modalità di segnalazione di situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- La misura risulta tra quelle già in vigore fin dal PTPC 2015-2017 ed anch'essa risulta suscettibile di una più ampia riconsiderazione alla luce della attuazione della citata «*riforma delle carriere*» e della nuova cornice in cui andrà considerata tutta la disciplina degli incarichi.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Ulteriori misure relative al conferimento degli incarichi

- Anche le ulteriori misure relative al conferimento degli incarichi (conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti; incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali) potranno essere oggetto di più ampia considerazione una volta definito il nuovo quadro ordinamentale.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA.

- In attuazione della legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 39/2013 (Capi II, III e IV) ha identificato sia le ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali (in caso di pregresso svolgimento di determinate attività o incarichi e nel caso in cui i soggetti chiamati ad assumere l'incarico siano stati condannati penalmente per delitti contro la PA), sia le ipotesi di incompatibilità (relative al contemporaneo svolgimento di più attività/incarichi).
- Quanto alla prima delle ipotesi di inconferibilità disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013 (e, cioè, l'inconferibilità per il caso di condanna penale - art. 3, del d.lgs. n. 39/2013), il Regolamento del Personale della Consob prevede la sospensione in via cautelare dal servizio e dalla retribuzione nei confronti del dipendente sottoposto ad azione penale «*quando la natura dell'imputazione sia particolarmente grave*». Inoltre, lo stesso Regolamento del personale prevede la destituzione in caso di condanna penale (sebbene solo se passata in giudicato) subita per reati commessi anche precedentemente all'assunzione, che rendano incompatibile la permanenza del dipendente in servizio.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA.

- La misura in questione, peraltro già in vigore, sarà oggetto di una più ampia riconsiderazione alla luce dell'attuazione della menzionata «riforma delle carriere» e della nuova cornice in cui andrà considerata tutta la disciplina degli incarichi.
- Si valuterà, in tale contesto e in conformità con quanto attuato da BdI, la predisposizione di una nuova procedura che preveda, tenuto conto di quanto indicato nel citato d.lgs. n. 39/2013 e delle linee guida adottate dall'ANAC con delibera n. 833/2016, eventuali ulteriori misure.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione)

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)

- L'opportunità di coordinare i profili organizzativi e disciplinari delle diverse articolazioni del *whistleblowing* (i.e. sistemi di segnalazione interni ai soggetti vigilati; sistema di gestione degli esposti provenienti dall'esterno; sistema per la gestione delle segnalazioni provenienti dall'interno) ha comportato il rinvio della emanazione della disciplina relativa al sistema di segnalazioni di violazioni da parte dei dipendenti dell'Istituto;
- A seguito della introduzione della predetta disciplina dovranno svolgersi nel corso dell'anno eventi formativi sul tema;
- Al rinvio al 2018 dell'emanazione della disciplina del *whistleblowing* cd. interno ha concorso anche l'attesa del rilascio in riuso gratuito da parte dell'ANAC di una apposita applicazione informatica in grado di garantire elevati *standard* di riservatezza.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

La formazione

- La formazione è una misura a valenza trasversale, finalizzata a prevenire, gestire o scongiurare il manifestarsi di fenomeni corruttivi anche nel quotidiano svolgersi dell'attività istituzionale del personale.
- L'indicazione generale del PNA prevede la progettazione e l'erogazione di attività di formazione su due livelli, tra loro complementari: un **livello generale** e un **livello specifico**.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

La formazione

Nel corso del 2017 detta misura è stata così attuata:

- a livello generale è stato organizzato, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata, nell'aprile 2017 il convegno «*Autorità indipendenti e Anticorruzione*», aperto al pubblico, nel quale sono intervenuti il Presidente e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Consob, il Presidente dell'ANAC, commissari ed esponenti dell'ANAC, componenti di altre Authority e personalità del mondo accademico;
- *a latere* di tale evento si è svolta, nella sede della Consob, una specifica sessione del Master Anticorruzione organizzato dal Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Tor Vergata di Roma, al quale hanno partecipato anche dipendenti della Consob;
- a livello specifico, la formazione è stata rivolta principalmente agli addetti al settore amministrazione e contratti per le esigenze di aggiornamento connesse agli interventi normativi e alle novità giurisprudenziali in materia di affidamento di pubbliche commesse.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

- Il PNA prevede la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile al fine di promuovere la cultura della legalità e di coinvolgere la cittadinanza attraverso una efficace comunicazione della strategia di prevenzione dei fenomeni di corruzione.
- In particolare, come ribadito nel PNA 2016, riveste particolare importanza la partecipazione degli *stakeholder* nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.
- Il PTPC dell'Istituto è formulato in conformità a tali indicazioni.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

- Dal 2014 la Consob ha avviato con le associazioni dei risparmiatori un articolato progetto denominato «Carta degli Investitori», volto - tra l'altro - a promuovere la più ampia diffusione delle competenze e conoscenze necessarie ai cittadini in campo finanziario. Tale progetto rappresenta un tassello della strategia di contrasto e repressione delle pratiche scorrette nell'ambito delle iniziative di educazione finanziaria.
- Gli aggiornamenti apportati al Piano sono illustrati ai rappresentanti delle associazioni dei risparmiatori.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Il progetto «Carta degli Investitori», articolato in tre distinti sotto-progetti, ha visto nel corso degli ultimi anni:

- L'organizzazione di un portale-*web* dedicato al tema dell'*Investor Education* unitamente alla creazione di un *network* informativo/formativo tra Consob e Associazioni dei Consumatori;
- L'introduzione di un Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, istituito con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e denominato Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF);
- Il perfezionamento dell'*applicativo-web* di acquisizione degli esposti e delle segnalazioni presentati dai risparmiatori, in modo da migliorare la capacità di filtro e di selezione delle informazioni utili a orientare possibili azioni di vigilanza.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

- La Consob ha dedicato, altresì, attenzione, nell'ambito dell'educazione finanziaria, all'economia comportamentale.
- In tale contesto la Consob ha organizzato nella settimana 2 ottobre - 8 ottobre 2017, la prima edizione della «World Investor Week (WIW)» ideata e promossa dallo IOSCO.
- Obiettivo dell'evento è sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'educazione finanziaria, al fine di promuovere la capacità di comprensione e l'autonomia di giudizio nell'assumere decisioni finanziarie, illustrando allo stesso tempo l'attività istituzionale della Consob anche al fine di migliorarne le strategie alla luce delle osservazioni e delle esigenze rappresentate dagli stakeholders.

Le misure per la prevenzione del rischio e la loro attuazione

Patti di Integrità

- In linea con quanto previsto nel PTPCT 2017-2019, dal mese di gennaio 2017, nell'ambito delle procedure selettive indette dalla Consob, è inserita nei Capitolati una clausola *ad hoc* contenente il riferimento al Patto di Integrità.
- Sempre dal mese di gennaio 2017 è stato introdotto nei disciplinari e nelle lettere di invito l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti – pena l'esclusione dalla gara - di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, il Patto di Integrità che, previamente sottoscritto dalla Consob, costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
- L'obbligo di sottoscrizione del Patto di Integrità è, altresì, inserito nell'ambito delle procedure con un unico operatore economico ed è tradotto anche in inglese per consentirne la sottoscrizione da parte di operatori esteri.
- Nei contratti è inserita una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di violazione del suddetto Patto.
- L'attuazione della misura è oggetto di monitoraggio.

Area di rischio contratti pubblici

Ambiti di intervento ed aggiornamento

- Nell'ambito della specifica «Area di rischio contratti pubblici», pur essendo emersa la sostanziale assenza delle «anomalie significative» individuate dall'ANAC nella determinazione 12/2015 e la già consolidata adozione di molte delle misure di prevenzione esemplificate in detto documento, al fine di continuare a garantire un elevato standard di attenzione ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi in tale specifico ambito, nel 2017 si è proceduto, oltre che all'inserimento dei Patti di Integrità (*cfr. precedente slide*):
 - all'aggiornamento della nomenclatura dei processi di cui all'Allegato 1 del presente Piano, alla luce del d.lgs. 50/2016 e dei relativi correttivi ;
 - all'aggiornamento dell'Allegato 2, tenuto conto delle indicazioni generali contenute nella determinazione dell'ANAC 12/2015 (*cfr. successiva slide*);
 - alla definizione di un flusso procedimentale in relazione alla pubblicazione trimestrale dei dati relativi alle procedure e ai contratti, in attuazione dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 (*cfr. slide 41*).

Area di rischio contratti pubblici

Aggiornamento dell'Allegato 2

- In relazione all'Allegato 2 al presente Piano si è proceduto in particolare:
 - all'aggiornamento delle fasi dei processi connessi alle «procedure di scelta del contraente», accorpando le informazioni rilevanti e comuni a dette procedure e ferme restando le specificità proprie di ciascuna di esse sulla base della normativa di riferimento;
 - alla scomposizione di detti processi nelle fasi di «programmazione», «progettazione», «selezione del contraente», «verifica aggiudicazione e stipula del contratto»; la fase di «esecuzione e rendicontazione del contratto», applicabile per tutte le tipologie di procedure, è mappata nell'ambito dello specifico processo «Gestione contratti di fornitura di beni, servizi e lavori»;
 - all'individuazione delle attività rilevanti in ciascuna delle citate fasi;
 - all'aggiornamento ed alla integrazione, in relazione a ciascuna delle fasi medesime, degli eventi rischiosi, dei comportamenti anomali e delle misure di prevenzione generali e specifiche applicate nonché all'inserimento di taluni «indicatori di attuazione» (*cfr. successiva slide*);

Area di rischio contratti pubblici

Elaborazione degli «indicatori di attuazione» delle misure di prevenzione

- Secondo le previsioni contenute nel PPTC 2017-2019 e le indicazioni, in sede di monitoraggio sullo stato di attuazione di detto Piano del RPCT, si è proceduto all'elaborazione di taluni «indicatori di attuazione» delle misure di prevenzione in relazione a ciascuna delle fasi del ciclo degli acquisti;
- Detti indicatori, riportati nell'ambito dell'Allegato 2 al presente Piano (*cfr. precedente slide*), sono stati individuati tenendo conto della citata determinazione 12/2015 e delle specificità proprie delle acquisizioni in Consob nonché prendendo spunto dal Report dell'ANAC e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della coesione del 6 febbraio 2017;
- Tali indicatori sono contraddistinti da semplicità di calcolo e di particolare valenza informativa e le relative modalità di calcolo sono riportate in calce all'Allegato 2;
- Detti indicatori e le relative modalità di calcolo potranno essere modificati, aggiornati e/o integrati in corso d'anno e, comunque, periodicamente per rispondere alla finalità indicata dall'ANAC di «fornire un quadro dinamico sull'andamento delle attività nell'area e sulla coerenza con il dettato normativo, consentendo di studiare ed implementare misure specifiche di intervento o prevenzione dei rischi di corruzione».

Area di rischio contratti pubblici

Obblighi di trasparenza

- Nel corso del 2017, oltre ad aver curato l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'Allegato 3 al presente Piano, è stato definito un flusso procedimentale interno in relazione alla pubblicazione del «dataset» previsto dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 (che viene effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno);
- E' stato, altresì, definito un flusso procedimentale in relazione alla pubblicazione trimestrale dei dati relativi alle procedure e ai contratti, sempre in attuazione dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012;
- Vengono, pertanto, pubblicati con cadenza trimestrale i dati relativi alle procedure e ai contratti previsti dal citato art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e dalle Specifiche Tecniche dell'ANAC (situazione dei contratti al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre, al 31 dicembre di ogni anno);
- E' effettuato il costante monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'Allegato 3 ed al citato flusso procedimentale sulla reportistica dei contratti.

Le azioni di miglioramento

Programmazione delle attività per il 2018

- Nel corso del 2018 si procederà a **monitorare** la definizione del quadro ordinamentale interno nell'ambito del quale si potrà procedere all'implementazione di alcune misure di prevenzione della corruzione (rotazione e temporaneità degli incarichi) e al rafforzamento di quelle già adottate;
- Sotto il profilo della **formazione** si procederà ad erogare un ciclo di formazione generale rivolto a tutto il personale nonché ad organizzare sessioni di formazione specifica rivolte al Gruppo di supporto;
- In tema di **trasparenza** si seguirà l'evoluzione del quadro normativo relativo agli obblighi di pubblicazione *ex art. 14, co. 1bis e 1ter* del d.lgs. 33/2013 s.m.i. e si procederà alla pubblicazione del registro degli accessi ed alla sua progressiva alimentazione;
- **Nell'area di rischio dei contratti** il monitoraggio delle misure di prevenzione sarà effettuato anche alla luce dei dati conseguenti al calcolo degli «indicatori di attuazione» e verranno erogate sessioni di formazione specifica rivolte agli addetti del settore.